

ASPETTI SOCIALI DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

LE FASI DEL PERCORSO DELL’AFFIDO

Le diverse fasi del percorso sociale attraverso il quale si svolge un affidamento familiare possono essere aggregate in due gruppi:

La preparazione dell’affido familiare:

- 1) la scelta dell’affido
- 2) la segnalazione,
- 3) l’abbinamento
- 4) la progettazione socio-educativa individualizzata
- 5) la pre-accoglienza

La realizzazione dell’affido familiare:

- 1) il sostegno alla famiglia affidataria ed al minore;
- 2) il sostegno alla famiglia di origine;
- 3) le verifiche *in itinere* sull’andamento dell’affido;
- 4) la fine dell’affido.

LA SCELTA DELL’AFFIDO

La legge 149/01 stabilisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della **propria famiglia** di origine e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio di tale diritto.

In quest’ottica la famiglia d’origine è intesa come risorsa primaria indispensabile per il benessere e la crescita psico-fisica del minore e pertanto in suo favore vanno realizzati interventi di sostegno e di aiuto.

Il sostegno ai nuclei familiari a rischio va visto come **attività di prevenzione dell’abbandono** finalizzata ad evitare l’allontanamento del minore dal proprio contesto di origine ed inserita in un sistema caratterizzato da una precisa gradualità degli interventi.

Quando, nonostante i suddetti interventi di sostegno, il nucleo familiare non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si ricorre, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze a:

- l’adozione;
- l’affido familiare;
- l’affido a strutture residenziali.

La scelta dell’affido si fonda dunque su alcuni elementi:

- la realizzazione previa, salvo i casi di necessità ed urgenza previsti dalla stessa 149/01 (art.2, comma 3), degli interventi di sostegno e di aiuto;
- la diagnosi di *inidoneità*;
- la prognosi di *temporaneità*.

Nodi Problematici

1. I servizi difficilmente si orientano all’affido familiare poiché si tratta di un intervento articolato che richiede una forte attenzione da parte degli operatori e, soprattutto, che richiede un’approccio progettuale e non semplicemente assistenziale.

Nella maggior parte dei casi gli interventi vengono realizzati solo di fronte a problematiche gravi e complesse.

Questo comporta due difficoltà:

- le situazioni sono a volte talmente compromesse che l’affido, inteso di norma come percorso temporaneo in vista del ritorno del minore presso il nucleo familiare, diventa quasi sempre “accompagnamento per la vita”; In quest’ottica la “**funzione riparativa**” riesce ad esprimersi soltanto a vantaggio del minore mentre la famiglia di origine resta di fatto non sostenuta;
- le situazioni meno complesse restano di fatto senza risposta lasciando:
 - i minori, parzialmente scoperti dal punto di vista educativo;

evolvere lentamente il disagio fino al raggiungimento di una gravità che potrebbe essere evitata (“**funzione preventiva**” dell’affido).

LA SEGNALAZIONE

Una volta compiuta la “scelta” dell’affido si pone la necessità di individuare la famiglia affidataria presso cui collocare il minore.

Poiché questa “azione di ricerca” comporta spesso la presa di contatti con le agenzie pubbliche e private impegnate nel campo vi è il costante rischio di una frammentazione delle informazioni che porti di fatto all’individuazione di famiglie non idonee all’accoglienza del minore in questione, a conseguenti perdite di tempo, disorientamento per gli affidatari, i familiari di origine ed i minori;

Nel procedere è dunque utile esplicitare con precisione, e per iscritto, i tratti salienti della situazione con particolare riguardo ai bisogni/problemi ed alle risorse del minore e della famiglia di origine, ed ai principali aspetti del percorso di affido che si dovrebbe intraprendere (durata presunta, intensità, ...)

L’esplicitazione di cui sopra diventa tanto più necessaria nei casi in cui la frammentazione delle competenze porta ad una non piena conoscenza della situazione da parte degli stessi operatori che la segnalano.

A tal fine è utile ricorrere all’utilizzo di moduli pre-stampati, come anche che i vari enti pubblici e privati, a partire dalle esperienze e senza appiattare le differenze e gli stili, concordino una metodologia omogenea circa le varie fasi del percorso degli affidi.

L’ABBINAMENTO

L’abbinamento è quel processo attraverso il quale vengono individuati gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore. Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto socio-educativo, illustrato nel paragrafo successivo.

Sia negli affidi amministrativi che in quelli giudiziari la titolarità dell’abbinamento è del Servizio Sociale responsabile del caso.

Ovviamente richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso (Servizio Sociale di residenza degli affidatari, se presenti in un altro comune, eventuale organizzazione di riferimento degli affidatari, altri enti eventualmente coinvolti).

Per individuare la famiglia “più adatta” alla situazione di un determinato minore bisogna tenere in conto i seguenti elementi principali:

- Profilo psico-sociale del minore e degli affidatari;
- Possibilità e limiti organizzativi degli affidatari (tempo, mezzi, ...) rispetto alle esigenze del progetto socio-educativo;
- Età degli affidatari, dei figli e dell’affidato;
- Sesso dei figli e dell’affidato;
- Spazio domestico;
- Disponibilità degli affidatari, rispetto alle caratteristiche del minore e della famiglia d’origine.
- Grado di omogeneità del contesto socio-culturale tra famiglia affidataria e famiglia di origine.

Eventuali altri elementi si valuteranno caso per caso. Tra questi in particolare va detto che nel caso di affido a persone singole l’abbinamento minore/affidatario andrà fatto con attenzione e perlopiù relativamente agli affidi parentali o di adolescenti. Questo perché è sempre preferibile garantire al minore sia il riferimento maschile che femminile.

Da quanto su esposto emerge che l’abbinamento necessita di una approfondita conoscenza del minore e del suo contesto di origine.

LA PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA

La titolarità della progettazione socio-educativa, come per l’abbinamento, è del Servizio Sociale Comunale. Si tratta di un processo molto complesso per la sua buona riuscita del quale è necessario che sia realizzato:

- in collaborazione con gli affidatari e la loro eventuale *organizzazione di base*, che devono essere completamente informati circa la situazione del minore, con particolare riguardo agli aspetti maggiormente problematici;
- in collaborazione con l’esercente la potestà genitoriale, per quelle tipologie di affido che si fondano sul consenso di quest’ultimo;
- sentito il minore che ha 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore.
- in collaborazione con il Servizio Sociale deputato alla vigilanza, qualora gli affidatari risiedano in un comune diverso;
- in collaborazione con i Servizi Sociali deputati al sostegno alla famiglia di origine;
- in collaborazione con gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel sostegno al minore ed agli affidatari;

Negli affidi giudiziari il Giudice Minorile, nel far propria la progettazione socio-educativa, ne può chiedere la parziale o totale modifica.

Dal progetto devono evincersi con chiarezza le funzioni da svolgere, i soggetti preposti, i tempi di realizzazione, le modalità di verifica periodica.

La progettazione socio-educativa dell’affido fonda la sua *razio*, eccetto i casi di *affido sine-die* (cioè a tempo indeterminato), sul superamento delle difficoltà che hanno determinato l’allontanamento dal contesto di origine. In tal senso la presa in carico della famiglia di origine da parte dei servizi sociali territoriali si pone come condizione imprescindibile per la buona riuscita dell’affido stesso.

In particolare il progetto d’affido sarà bene che preveda:

1. la tipologia di affido (affido a tempo pieno o part-time, affido consensuale o giudiziario, affido temporaneo o *sine-die*) con la precisazione della normativa ai sensi della quale sarà emesso il provvedimento di affido;
2. l’accurata analisi della realtà sociale e culturale di provenienza del minore e della famiglia di origine, con particolare riferimento alle problematiche principali (psicologiche, sanitarie, ...), ai bisogni emergenti ed agli interventi realizzati e/o in corso;
3. la individuazione dei genitori affidatari più idonei al caso specifico (abbinamento minore/affidatario);
4. la presumibile durata dell’affidamento, rapportata al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine. Negli affidi *sine-die* va, invece, esplicitata la durata indeterminata.
5. le modalità di svolgimento della funzione di vigilanza cui dovrebbe essere deputato il Servizio Sociale del Comune di residenza degli affidatari;

6. il servizio pubblico o privato responsabile del sostegno alla famiglia affidataria ed al minore, e le relative modalità;
7. la misura del contributo mensile e delle eventuali spese straordinarie prevedibili (spese scolastiche, particolari spese sanitarie, spese per le vacanze estive, ...);
8. le modalità di stipula della polizza assicurativa (servizio responsabile, agenzia assicurativa, ...), che in ogni caso deve essere attivata entro il giorno dell’inserimento del minore presso il nucleo affidatario;
9. le prescrizioni per gli affidatari, ivi comprese le norme di prevenzione e profilassi igienico-sanitaria a fronte di particolari patologie del minore; i tempi ed i modi di esercizio dei poteri ad essi riconosciuti, ulteriori a quelli previsti dalla normativa, con particolare riferimento alle vaccinazioni facoltative, agli interventi chirurgici, all’espatrio, al tipo di scuola media superiore, alla continuazione degli studi successivi all’obbligo, ad eventuali cambi di scuola.
10. gli obiettivi e le finalità del percorso che gli affidati devono realizzare, con particolare riferimento ai risultati che s’intende raggiungere in merito all’area cognitiva, affettiva, comportamentale e del benessere fisico;
11. le modalità del programma di assistenza alla famiglia naturale in merito alle dimensioni economiche, logistiche e abitative, coniugali, genitoriali, inerenti la “rete sociale”, inerenti eventuali devianze, ecc, secondo quanto previsto dal successivo art. ...;
Le condizioni da raggiungere, specificate per ciascuna delle dimensioni su accennate, per il superamento delle difficoltà che hanno determinato la sua idoneità a prendersi cura del minore.
L’indicazione del servizio sociale locale a ciò responsabile.
12. le prescrizioni, negoziate con il Servizio Sociale o imposte dal Tribunale, per i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare di origine, con particolare riferimento alle modalità dei rapporti con il minore;
13. le modalità di collegamento tra la famiglia affidataria e quella naturale, fatti sempre salvi i casi di affidi *sine die* in cui tali incontri non siano permessi. Sono vietati rapporti economici tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla tutela della sfera della riservatezza e dell’intimità familiare degli affidatari nonché alla prevenzione e/o risoluzione di eventuali conflitti.
14. L’eventuale concorso della famiglia di origine alle spese del servizio, da regularsi preferibilmente attraverso atti regolamentari dell’ente locale titolare dello stesso.
15. Le modalità di collegamento tra i vari soggetti coinvolti nel percorso e l’indicazione tra questi del servizio deputato al coordinamento dell’intero percorso, da individuarsi, di norma, nel Servizio Sociale di provenienza del minore.
16. Le modalità e la tempistica delle verifiche *in itinere*, che devono essere almeno semestrali.
17. L’invio di una relazione semestrale di aggiornamento al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, circa l’andamento del programma di affido, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Negli affidi giudiziari per i quali il Servizio intenda ottenere la proroga dell’affidamento o un modifica del provvedimento in corso di esecuzione, la suddetta relazione andrà inviata anche alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, essendo necessaria la richiesta del P.M. per l’apertura di un nuovo procedimento.

In caso di “necessità” ed “urgenza” l’affido può essere disposto anche senza aver prima realizzato i necessari interventi di sostegno alla famiglia di origine e senza, quindi, l’elaborazione di un organico e ben calibrato progetto socio-educativo.

La necessità di “sentire il minore” ravvisata nella prima parte del presente paragrafo, non significa acquisire il suo consenso all’affidamento, consenso che la legge non richiede e che sarebbe inopportuno pretendere per i prevedibili sentimenti di colpa che potrebbero conseguire; “sentire” il minore significa piuttosto informarlo di quanto sta accadendo per valutare le sue opinioni ed i suoi sentimenti, senza peraltro essere in alcun modo vincolati dalle sue richieste e dai suoi sentimenti.

LA PRE-ACCOGLIENZA

L’avvio degli affidi familiari, sia amministrativi che giudiziari, deve avvenire, di norma, in modo graduale sì da permettere al minore di non subire tagli affettivi ed altre dinamiche traumatizzanti e di consentire alla famiglia affidataria, specie se con figli minori, di prepararsi all’inserimento del nuovo membro.

Le modalità di svolgimento di tale fase (tempi, soggetti competenti, prescrizioni, ...) vanno esplicitate nel progetto socio-educativo dell’affido stesso e comunque in base alle esigenze specifiche del minore.

Nei casi in cui tale fase dovesse prevedere l’incontro tra minore ed affidatari in luoghi “neutri” è preferibile evitare l’utilizzo di spazi ed ambienti spersonalizzanti ed anonimi, spesso tipici degli uffici pubblici. In tal senso sono da promuovere protocolli e convenzioni tra gli enti locali sprovvisti di strutture adeguate e organizzazioni del terzo settore.

Importante sarà il ruolo dei servizi nella “preparazione” dei soggetti coinvolti nell’affido. In particolare si prevedono interventi:

- verso la famiglia di origine, per orientarla ad assumere un atteggiamento collaborante (decolpevolizzandola, rassicurandola sul ruolo della famiglia affidataria, mettendo in risalto l’interesse del minore); per farle conoscere la famiglia affidataria; per impegnarla nel progetto complessivo collegato al provvedimento di affido. Utile in tal senso può essere un incontro con la famiglia affidataria, prima che l’affido abbia inizio.
- verso il minore, per aiutare la famiglia di origine, se collaborativa, a prepararlo all’affidamento, o a provvedervi direttamente;
- verso la famiglia affidataria, per orientarla nella conoscenza del minore e della sua famiglia, ove coinvolta nel progetto, per sostenerla ad assumere un atteggiamento di comprensione/collaborazione verso la famiglia naturale, per farla sentire partecipe del progetto complessivo, per farle conoscere gli operatori coinvolti nel progetto.

Ove non sia possibile realizzare l’avvicinamento graduale si ricorre ad affidi urgenti. In tali casi si fa riferimento a famiglie specificamente formate e sufficientemente solide, oltre che disponibili.

Eccezionalmente le comunità di tipo familiare possono svolgere un importante ruolo nella fase di avvio degli affidi. Si tratta di situazioni rare e contrassegnate da particolari difficoltà legate alle specifiche esigenze del minore, all’urgenza o alla complessità della situazione, per le quali non sia opportuno l’inserimento immediato del minore stesso presso una famiglia affidataria.

La permanenza presso la comunità permette:

- la definizione di un progetto socio-educativo dettagliato (nei casi in cui non vi sia) anche attraverso l’approfondimento della conoscenza del minore da parte dei servizi.
- la preparazione del minore all’inserimento in famiglia affidataria;
- l’avvicinamento graduale tra minore ed affidatari;

Al momento dell’avvio particolarmente importante è l’acquisizione da parte degli affidatari di tutte le informazioni relative allo stato di salute del minore.

Parimenti deve essere consegnata agli affidatari tutta la documentazione necessaria (tesserino delle vaccinazioni ed altra documentazione sanitaria del minore, codice fiscale, eventuali documenti d’identità, ...)

Ugualmente sarà necessaria alla buona riuscita dell’affido la cura di numerosi aspetti burocratici ed amministrativi, nonché il riconoscimento di alcuni diritti, meglio elencati nel paragrafo sul sostegno agli affidatari.

IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA ED AL MINORE

Elemento indispensabile per il buon esito di un affido familiare è la realizzazione di un percorso di sostegno al minore ed agli affidatari.

Tale sostegno va realizzato secondo quanto previsto dal progetto socio-educativo individualizzato che sottende l’affido e deve prevedere:

1. l’impegno del Servizio Sociale del Comune di residenza degli affidatari e/o dell’équipe tecnica del Progetto Famiglia nella realizzazione di:
 - Incontri con gli affidatari e con il minore in affido, di frequenza almeno bimestrale, salvo maggiore intensità fissate dal progetto in ragione delle specifiche esigenze e della fase dell’affido;
 - supervisione ed eventuale mediazione dei rapporti tra minore e famiglia di origine e tra affidatari e famiglia di origine, nei casi in cui il progetto socio-educativo lo preveda;
2. eventuali sostegni specialistici al minore a fronte di bisogni psico-fisici particolari (psicoterapia, ...);
3. il coinvolgimento degli affidatari in gruppi di *self-help* (auto aiuto);
4. ove possibile, il supporto organizzativo e morale da parte di una o più altri affidatari non impegnati iscritti nell’anagrafe (affidatari di supporto), promovendo delle vere e proprie forme di gemellaggio tra affidatari.

Gli affidatari vanno inoltre accompagnati e supportati nel far valere i propri diritti e nel disbrigo di alcune pratiche (*si rinvia all’incontro sugli aspetti giuridici*).

IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Il percorso dell’affido è anche un percorso di cura del legame con i genitori.

Di fondamentale importanza per la buona riuscita degli affidi è dunque il sostegno alla famiglia di origine da realizzarsi mediante una precisa progettazione socio-educativa che costituisce parte integrante del progetto di affido ⁽¹⁾ e che prevede il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali, nonché dei servizi di cura specialistica (Ser.T., Salute Mentale, ...).

I genitori in difficoltà sono adulti che faticano a sostenere un bagaglio personale di sofferenza, ad uscire da eventi critici familiari, quali lutti, perdite, trasferimenti, fallimenti o altre vicende dolorose. Spesso si tratta di adulti soli e con l’aggravante di un contesto socio-economico e culturale sfavorevole e che possono tuttavia, migliorare la loro situazione e quella dei figli.

Un affidamento adeguatamente progettato e monitorato costituisce anche una strategia di intervento educativo, sia a carattere preventivo che a carattere riparativo/terapeutico, attraverso la trasformazione che le relazioni affidatarie possono determinare anche nelle relazioni sviluppatasi all’interno del nucleo di appartenenza.

Per avere successo il progetto di affidamento va il più possibile condiviso con i genitori ⁽²⁾, condizione favorevole per una migliore accettazione del percorso anche da parte del bambino.

Il Servizio Sociale dovrà pertanto:

- effettuare una valutazione diagnostica e prognostica approfondita delle capacità genitoriale e degli interventi possibili utili alla loro evoluzione, anche con il contributo dei servizi di cura degli adulti, soprattutto se hanno già in carico i genitori;

- attuare una presa in carico differenziata e connessa con i medesimi servizi, dei problemi dei genitori attraverso interventi di facilitazione all’accesso e all’uso di risorse e servizi di sostegno, di mediazione, terapeutici, a seconda delle difficoltà riscontrate;
- monitorare il processo evolutivo della famiglia di origine per valutare e regolare i rapporti con il bambino e la famiglia affidataria, programmando modi e tempi per il rientro del minore in famiglia o per assumere tempestivamente altre decisioni che si rendessero necessarie.

Tra le varie forme di sostegno vanno attivati, ove possibile, dei gruppi di self-help tra famiglie con figli collocati presso affidatari o presso strutture di accoglienza. Tali percorsi dovrebbero essere curati dal Servizio Sociale responsabile del sostegno delle famiglie di origine con l’eventuale ausilio di famiglie che in passato hanno vissuto lo stesso tipo di problematica.

LE VERIFICHE *IN ITINERE* SULL’ANDAMENTO DELL’AFFIDO

I progetti di affidamento sono progetti complessi, per la pluralità degli obiettivi che perseguono e dei soggetti, professionali e non, che in essi assumono responsabilità diversificate tese ad attivare e sostenere un processo che, salvo casi particolari, ha come sbocco il ritorno del minore nella famiglia propria.

Per conservare al processo questa direzione nel corso del tempo, è indispensabile compiere verifiche periodiche ⁽¹⁾, la cui modalità principale è l’analisi e la discussione delle acquisizioni degli operatori impegnati nel progetto.

In questo tipo di verifica confluiscono le conoscenze raccolte nel corso dell’attività corrente e negli incontri compiuti per verificare aspetti parziali del progetto (ad es. con la famiglia affidataria, con la scuola, con servizi cui fanno riferimento il minore e/o la sua famiglia).

In linea generale, le verifiche sono momenti di confronto per mantenere una sostanziale unitarietà al processo, nel quale, i diversi attori, per la settorialità del lavoro svolto, possono essere indotti, nel tempo, a perseguire scopi divergenti da quelli del progetto complessivo; ed, inoltre, esse servono a focalizzare l’attenzione di tutti, operatori, famiglia affidataria, utenti, sul sistema posto in essere con il provvedimento di affido.

Più specificamente le attività di verifica servono:

- a coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto e nelle sue fasi successive;
- ad aggiornare il progetto in rapporto all’evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché per far fronte ad eventuali difficoltà emergenti;
- a fare circolare, tra tutti i soggetti coinvolti, le informazioni utili alla gestione del progetto, in modo che ognuno si muova entro un quadro aggiornato della situazione e riceva le indicazioni per accedere alle risorse utili per affrontare i problemi del momento;
- a valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti per preparare la conclusione dell’affidamento.

Almeno semestralmente la verifica deve produrre una relazione di aggiornamento da inviare al giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni a seconda che si tratti di affido amministrativo o giudiziario ⁽²⁾.

LA FINE DELL’AFFIDO

L’affido familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto ⁽¹⁾, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

In ogni caso l’autorità competente deve sentire l’affidatario in merito al percorso che il minore andrà a fare.⁽²⁾

Qualora alla scadenza del termine indicato nel provvedimento non intervenga il provvedimento di cessazione l’affido resta in vigore in base alle modalità definite nel progetto socio-educativo su cui si fonda il provvedimento che lo ha disposto.

Al fine di evitare il verificarsi di questa “*Vacatio*” è buona norma che la decisione di prorogare o meno l’affido, e la relativa eventuale rimodulazione del progetto socio-educativo abbiano luogo almeno due mesi prima della scadenza del provvedimento in corso.

Dal punto di vista socio-educativo, la scelta del “quando” e del “come” concludere un percorso di affido pone la necessità di compiere una valutazione dei risultati, in relazione agli obiettivi analiticamente messi a fuoco al momento della definizione del progetto.

Si tratta di una valutazione che non attiene soltanto agli operatori dei servizi coinvolti ma che va realizzata mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti, anche per le implicazioni affettive che tale decisione ha per il minore, la sua famiglia e gli affidatari. Del resto l’intero percorso dell’affido risulterà più semplice e più efficace se gli operatori condividono con gli utenti e con la famiglia affidataria gli esiti delle verifiche periodiche.

Indispensabile è, inoltre, la predisposizione di un piano di interventi che accompagni gradualmente la famiglia naturale e il figlio a ricostituire la convivenza, offrendo gli aiuti necessari in termini sia di prestazioni e servizi che di supporto relazionale. Anche la famiglia affidataria va sostenuta ad elaborare la separazione e ad accettarla nonché a continuare il rapporto con il minore, nei casi in cui non vi siano specifiche controindicazioni.

Occorre, infine, sottolineare l’importanza che la prassi della valutazione finale a più voci ha, non solo per concludere le singole esperienze, ma anche per trarre indicazioni per la crescita del servizio sotto il profilo organizzativo, metodologico e delle risorse necessarie per dare maggiore efficacia ad un intervento, i cui risultati dipendono dal concorso di molti fattori.